

individuata dal PRG come «Zona omogenea D3 e D4», fatte salve le attività esistenti così come dettagliatamente evidenziate e riportate nei grafici di progetto (tav. n. 4 e tav. n. 5) per le quali continuano a vivere le NTA della ex «Zona D3 e D4»,

SI CHIEDE

indizione di Conferenza di Servizi, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nella quale venga definitivamente acclarato, nel rispetto dei deliberati consiliari, il senso della variante urbanistica proposta e che cioè la stessa sia riferita esclusivamente alla parte di territorio comunale di contrada Tufarelle individuata dal PRG come «Zona omogenea D3 e D4» per la quale si conferma "la nuova destinazione urbanistica a "Parco territoriale" fatte salve le attività esistenti - così come dettagliatamente evidenziate e riportate nei grafici di progetto (tav. n. 4 e tav. n. 5) - e che le richiamate attività esistenti possano continuare ad esercitare le azioni lavorative di competenza nelle proprie particelle con la normativa di cui alle NTA. Dalla «Zona D3 e D4», secondo la volontà già espressa dal consiglio comunale."»

Preliminarmente il Sindaco illustra la problematica in argomento, relativa sia agli aspetti urbanistici di carattere generale, sia agli aspetti di natura edilizia, questi ultimi riferiti alla presenza di impianti produttivi in attività, nonché agli aspetti paesaggistici.

L'Assessore Regionale rappresenta che l'odierna conferenza di servizi mira a chiarire i contenuti della prescrizione introdotta negli atti comunali in sede di approvazione della variante al PRG della Zona Omogenea «D3 - D4» che come riportato nella deliberazione di G.R. n.935 del 4 giugno 2009 riguarda espressamente la seguente fattispecie: "Il Parco Territoriale di "Tufarelle" comprende un'area immediatamente a ridosso del Torrente Locone a confine con l'agro di Minervino Murge. All'interno dell'area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dimesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del "Parco" e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento nè potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazioni di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale paesaggistico".

Precisa infine l'Assessore Regionale che in sede di conferenza di servizi non è possibile introdurre elementi innovativi rispetto a quanto determinato in merito alla variante in questione sia negli atti comunali che in quelli regionali.

Tutto ciò premesso ed in relazione alle considerazioni prospettate dal Sindaco e dall'Assessore Regionale, la conferenza determina di aggiornare i propri lavori alla data del 2 novembre 2010 alle ore 12,00 presso la sede del Comune di Canosa di Puglia, al fine di consentire all'U.T.C. di effettuare una ricognizione delle autorizzazioni rilasciate nel corso degli anni antecedenti all'adozione della variante di cui alla Del. di C.C. n. 2/2007 nonché alla ricognizione dello stato effettivo dei luoghi.

Alle ore 12,00 si concludono i lavori dell'odierna conferenza di servizi".

Verbale del 2/11/2010

"L'anno duemiladieci il giorno 2 novembre alle ore 13.00 (02.11.2010) a seguito di aggiornamento determinatosi in sede della precedente riunione del 13 ottobre u.s. presso la sede del Comune di Canosa, alla via Giovanni Falcone n. 134 si è tenuta la conferenza di servizio sul seguente o.d.g.:

- Variante al PRG della Zona Omogenea "D3-D4".

Sono presenti:

..... "omissis"

Introduce i lavori il Sindaco che ricorda che l'odierno aggiornamento dei lavori della Conferenza di servizi è stato richiesto dall'Amministrazione comunale al fine di consentire all'U.T.C. di effettuare una ricognizione delle autorizzazioni rilasciate nel corso degli anni antecedenti

all'adozione della variante di cui alla Del. di C.C. n. 2/2007 nonché alla ricognizione dello stato effettivo dei luoghi.

Ancora lo stesso Sindaco fa rilevare che con la deliberazione n. 935/2009 la Giunta Regionale ha approvato la variante in questione con l'introduzione negli atti di prescrizioni relative alla riformulazione parziale dell'art. 88 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG che di fatto hanno modificato la volontà espressa dal Consiglio comunale con l'atto consiliare n. 2 del 12 gennaio 2007.

A tal proposito evidenzia che, a norma dell'art. 16 della L.R. 56/1980, per detta modifica occorreva richiedere esplicitamente con il suddetto atto n. 935/2009 da parte della Giunta Regionale apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni al Consiglio Comunale di Canosa e ciò al fine di pervenire alla formazione della variante urbanistica in parola nel pieno rispetto del procedimento delineato dallo stesso art. 16 della L.R. 56/80, non rilevando tuttavia, per quanto innanzi, le determinazioni assunte dal Consiglio Comunale di Canosa, con la deliberazione n. 36/2009, al di fuori del modulo procedimentale previsto dalla richiamata legge regionale.

Di conseguenza il Sindaco ritiene di richiedere alla Regione di voler rettificare la deliberazione di G.R. n.935/2009 in relazione a quanto innanzi prospettato.

Nel contempo ricorda l'oggetto della richiesta di conferenza di servizi tesa a confermare la volontà del consiglio Comunale espressa con la deliberazione n. 2/2007 laddove vengono fatte salve le attività esistenti alla data di adozione della variante in questione.

Conseguentemente ritiene lo stesso Sindaco di richiedere alla Regione, in sede di rettifica della deliberazione n.935/2009, di voler altresì precisare la portata della prescrizione regionale (*"Il Parco Territoriale di "Tufarelle" comprende un'area immediatamente a ridosso del Torrente Locone a confine con l'agro di Minervino Murge. All'interno dell'area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dimesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del "Parco" e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento né potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazioni di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale. Paesaggistico*).

Chiede il Sindaco che sia definitivamente acclarato, nel rispetto dei deliberati consiliari, il senso della variante urbanistica proposta e che cioè la stessa sia riferita esclusivamente alla parte di territorio comunale di contrada Tufarelle individuata dal PRG come «Zona omogenea D3 e D4» per la quale si conferma *"la nuova destinazione urbanistica a "Parco territoriale"* fatte salve le attività esistenti - così come dettagliatamente evidenziate e riportate nei grafici di progetto (tav. n. 4 e tav. n. 5) - e che le richiamate attività esistenti possano continuare ad esercitare le azioni lavorative di competenza nelle proprie particelle con la normativa di cui alle NTA. della «Zona D3 e D4», secondo la volontà già espressa dal consiglio comunale.

L'Assessore Barbanente ritiene in primis di condividere la richiesta del Sindaco per quanto attiene la rettifica della deliberazione di G.R. n. 935/2009 al fine di allineare la stessa delibera al modulo procedimentale previsto dalla L.R. 56/80 ovvero richiedendo al Consiglio Comunale di Canosa apposito provvedimento di recepimento e/o controdeduzioni alle modifiche introdotte nella variante in questione con la delibera G.R. n. 935/2009.

In ordine ai contenuti della variante l'Assessore Barbanente precisa che la stessa è riferita esclusivamente alla parte di territorio comunale di contrada Tufarelle individuata dal PRG come «Zona omogenea D3 e D4» per la quale si conferma *"la nuova destinazione urbanistica a "Parco territoriale"* fatte salve le attività esistenti - così come dettagliatamente evidenziate e riportate nei grafici di progetto (tav. n. 4 e tav. n. 5).

Per quanto riguarda la portata delle prescrizioni regionali attinenti la modifica dell'art. 88 delle NTA l'Assessore Barbanente precisa che la stessa prescrizione mira a tutelare le finalità della variante salvaguardando altresì le attività produttive esistenti nelle aree come individuate negli elaborati della variante alla data di adozione della variante stessa, non consentendo ampliamenti delle stesse attività nelle aree individuate a Parco Territoriale negli elaborati della variante.